

Telecamere private: cosa possono riprendere?

Scritto da Giuseppe di Giorgio

Telecamere private potranno riprendere anche la strada pubblica purchè tutelino la sicurezza. Vediamo come ha stabilito la Consulta.

Telecamere private: il caso da Chieti

La Cassazione afferma che è consentito da parte di privati l'installazione di telecamere disposte sulle mura perimetrali esternamente alle abitazioni, riprendendo così le strade pubbliche, qualora tale azione sia finalizzata dall'intento di tutelare la propria sicurezza, della famiglia e dei propri beni primari come la proprietà privata.

In tale circostanza, non si incorrerà in nessun reato se i soggetti in questione abbiano agito per l'apposizione di cartelli tramite i quali effettuare la segnalazione delle telecamere.

La sentenza fa seguito al [Decreto Sicurezza](#) e le altre riforme introdotte dal Governo (vedi [introduzione dei taser](#) e [legittima difesa](#)) fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il caso viene da Chieti, dove due proprietari di due differenti stabili avevano disposto delle telecamere puntate direttamente sulla strada pubblica.

Dopo le accuse ricevute, motivate dal disagio provocato dalla presenza di tali telecamere e dunque dalla sensazione di essere costantemente sorvegliati ed osservati, i due proprietari hanno rischiato ben sei mesi di reclusione per "violenza privata".

I due, tramite l'utilizzo delle immagini ottenute dalle loro telecamere private, segnalavano alle autorità di sicurezza ogni tipo di azione dei vicini, come chi parcheggiava fuori posto, schiamazzi e quant'altro.

Tramite l'ordinanza n.20270 della Cassazione, l'installazione di tali sistemi di videosorveglianza non sono da considerarsi illeciti, bensì essi affaccino e riprendano il pubblico in transito.

Poiché non si è verificata alcun tipo di restrizione della libertà, non si rientra nel campo di applicazione del reato di violenza privata di cui ex articolo 610 del codice penale, in quanto le libertà individuali vanno bilanciate con le necessità di carattere di sicurezza sociale.

In aggiunta, non sussiste reato al momento della segnalazione della presenza delle telecamere, in modo che gli altri possano esserne informati prima di entrare nell'area di applicazione del sistema di videosorveglianza.

La segnalazione deve essere effettuata usufruendo degli appositi cartelli, collocati in modo da risultare visibili a tutti.

In tale modo, la Cassazione ha annullato le precedenti sentenze che avevano accusato i due proprietari.

Mancata violazione privata

Nonostante le proteste ricevute dal vicinato, la Corte di Cassazione ha affermato che questi condizionamenti sono minimi rispetto all'esigenza di sicurezza.

L'elemento della violenza, con le telecamere private si configura con ogni mezzo capace di limitare la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa secondo quanto affermato nella sentenza n. 11522/2009 cfr., ex multis, Cass.

Tale requisito può anche derivare dalla coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che risulti essere indotto, a fare, tollerare od omettere una specifica situazione.

Da ciò dunque la impossibilità di applicazione del reato di violenza privata nella fattispecie analizzata.

In ulteriori casi però, chi sporge denuncia per i fatti illeciti connessi alle registrazioni effettuate da telecamere, anzi ricollegarsi al reato di violenza privata, possono integrarlo con i reati di minaccia, ingiuria o di molestia.